



CIRCOLARI - Anno Scolastico 2020/2021

Destinatari: Studenti – Famiglie - Docenti

Oggetto: Valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2020/2021 e disposizioni per il recupero degli apprendimenti.

DEROGHE ASSENZE

In base all'art. 3, comma a) dell'OM 53 del 3 marzo 2021, le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del DGLS 62/2017 ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica.

VALIDITA' ANNO SCOLASTICO

Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono operare, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica.

Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che le stesse non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

"...la deroga [può essere] prevista per casi eccezionali, certi e documentabili. E' compito del Consiglio di Classe verificare se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo." (Circ. n. 20 del 4 marzo 2011).

In altri termini, considerata la perdurante situazione di emergenza sanitaria, si potrà procedere alla valutazione di deroghe anche in relazione a specifiche e documentate situazioni soggettive, purché dalla frequenza scolastica registrata, ancorché esigua, il Consiglio di classe possa trarre sufficienti elementi per procedere alla valutazione dello studente da scrutinare.

AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONI EDUCATIVO-DIDATTICHE

I docenti della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico.

VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – CLASSI NON TERMINALI

La valutazione degli studenti della Scuola secondaria di secondo grado è condotta ai sensi del D.P.R. n. 122 del 2009. Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Si ricorda che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21. La valutazione degli alunni e degli studenti deve riflettere la complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell'attuale emergenza epidemiologica. Pertanto, il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà in considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla già menzionata situazione emergenziale, con riferimento all'intero anno scolastico. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono:

- un voto di comportamento non inferiore a sei decimi
- una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.

Nel caso in cui il voto di profitto di una disciplina sia inferiore ai sei decimi, opera l'istituto della sospensione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 6 del D.P.R. n. 122 del 2009¹.

Analogamente, s'incorre nella sospensione del giudizio nel caso di valutazione inferiore a SEI per l'insegnamento trasversale di Educazione civica.

¹ Art. 4 comma 6 DPR 122/2009 "...A conclusione degli **interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate**, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque **non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo**, procede alla **verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale** che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.



CIRCOLARI - Anno Scolastico 2020/2021

Art. 4 comma 6 DPR 122/2009 - Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. ...”

VERIFICHE RECUPERO DEBITI FORMATIVI

L'accertamento del recupero delle carenze formative (VERIFICA) relativo alle discipline curriculari è di norma affidato al docente che ha impartito l'insegnamento ovvero a chi risulta titolare nell'Istituto sulla disciplina specifica; per il recupero delle carenze relativo all'Educazione civica, esso sarà affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto.

Le prove di verifica saranno elaborate al termine degli scrutini dai docenti che hanno impartito l'insegnamento e depositate nelle modalità che si indicheranno con successive circolari.

CREDITO SCOLASTICO

Con riferimento all'attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Allegato A, tabella corrispondenza MEDIA dei voti e credito attribuito, ad esclusione delle classi Quinte per le quali si applica, in deroga, la tabella allegata alla O.M. n.53 del 3 marzo 2021 sugli esami di Stato 2020-2021.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' E CON DSA

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104 del 1992, si procederà alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato (PEI), anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della Legge n. 170 del 2010 e per gli alunni con altri BES (certificati e non) la valutazione degli apprendimenti sarà coerente con il piano didattico personalizzato (PDP) e terrà conto del processo di apprendimento globalmente espresso dal discente attraverso gli elementi valutativi raccolti.

Gli esami di idoneità e gli esami integrativi si svolgeranno in presenza entro il 1° settembre 2021, ovvero nell'ultima settimana di agosto 2021.

I consigli di classe provvederanno in sede di scrutinio a definire il riallineamento delle valutazioni degli alunni che hanno dovuto interrompere esperienze scolastiche all'estero, anche in assenza, temporanea, delle certificazioni delle attività.

LA VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA:

- ogni singolo voto deve essere attribuito seguendo conoscenze, abilità e competenze della rubrica valutativa specifica di Educazione Civica;
- per la valutazione conclusiva quadriennale la media aritmetica è il punto di riferimento, da calibrare sulla base della rubrica valutativa (ad esempio: se la media aritmetica dovesse risultare 7,60, la valutazione finale potrà oscillare tra 7 o 8, in riferimento alle competenze acquisite e valutate tramite la rubrica stessa); in questo caso alla definizione del voto finale, concorrerà, come da norma, anche il parere del docente di Religione;
- in merito ad atteggiamenti e comportamenti in contraddizione con i più generali principi di correttezza civica, essi andranno valutati (in sede di scrutinio finale) nell'ambito di educazione civica. Per la valutazione finale il Consiglio di classe potrà tenere conto di eventuali comportamenti o episodi (opportунamente segnalati in forma scritta sul registro elettronico da qualsiasi membro del Consiglio di Classe) che siano coerenti o in contrasto con gli insegnamenti dell'Educazione Civica.

RAPPORTI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA E VOTO DI COMPORTAMENTO:

- il Comportamento viene valutato attraverso la relativa griglia; analogamente l'Educazione Civica andrà valutata per la propria e secondo i relativi indicatori.

LA VALUTAZIONE FINALE:

alla valutazione finale concorrono la valutazione formativa e le indicazioni emerse in sede di scrutinio finale.

In caso di evidenti differenze tra proposta di voto del Coordinatore e risultanza ad opera del CdC, la valutazione andrà giustificata e verbalizzata.

RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE RELATIVE AL SECONDO QUADRIMESTRE:

in caso di insufficienza scrutinata al termine del II Quadrimestre, relativamente alla materia, si opererà secondo le seguenti misure:



CIRCOLARI - Anno Scolastico 2020/2021

→ insufficienza relativa alle conoscenze (contenuti) di una (o più) materia/disciplina specifica: per lo studente interessato si provvederà alla sospensione del giudizio in attesa dell'esame di fine agosto, al pari di qualsiasi altra materia. Gli esami saranno tenuti dai docenti interessati e potranno avere valenza orale, scritta o pratica.

→ insufficienza relativa alle competenze (comportamentali): il CdC stabilirà le modalità operative circa il recupero e la prova da somministrare (ad esempio: colloquio di accertamento, prova scritta, prova pratica, prova di realtà...).

In caso di insufficienza dovuta a carenze in entrambi i settori (contenutistici e di competenza), la prova verterà su entrambi.

Cordiali saluti.

Breno, 4 giugno 2021

Circolare n.

**Il Dirigente Scolastico
Dott. Alessandro Papale**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c.2, Lgs. n. 39/1993